

ATTI DELLA GIUNTA REGIONALE E DEGLI ASSESSORI

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 9 novembre 2007, n. 885.

Attuazione Piano di rientro ex deliberazione Giunta regionale n.149/07 (intervento 1.1.4). Legge regionale n.4/03 in materia di autorizzazione, accreditamento ed accordi contrattuali, adempimenti propedeutici all'introduzione del regime di accreditamento istituzionale

LA GIUNTA REGIONALE

Su proposta dell'Assessore alla Sanità e del Presidente della Regione Lazio,

VISTA la legge statutaria 11 novembre 2004, n.1 "*Nuovo Statuto della Regione Lazio*";

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n.6 "*Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale*" e successive modificazioni;

VISTO il regolamento regionale 6 settembre 2002, n.1 concernente l'organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni concernente: "*Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421 e successive modificazioni*";

VISTA la DGR n.136 del 22 marzo 2006 "*Approvazione Intesa sulla concertazione tra la Regione Lazio e le Parti Sociali*";

VISTA la legge 30 dicembre 2004, n.311 "*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005)*" ed in particolare l'art.1, comma 180 che ha previsto per le regioni interessate, qualora si verificasse una situazione di squilibrio economico – finanziario, l'obbligo di procedere ad una ricognizione delle cause ed alla conseguente elaborazione un programma operativo di riorganizzazione, di riqualificazione o di potenziamento del Servizio sanitario regionale, di durata non superiore al triennio;

VISTA l'Intesa Stato Regioni del 23 marzo 2005 che in attuazione della Legge Finanziaria dello Stato pone in capo alla Regione:

- l'impegno ad adottare provvedimenti in ordine alla razionalizzazione della rete ospedaliera con l'obiettivo, tra l'altro, del raggiungimento degli standard nazionali relativi alla dotazione di posti letto per mille abitanti e al tasso di ospedalizzazione (art.4);
- l'obbligo di garantire, coerentemente con gli obiettivi sull'indebitamento netto delle amministrazioni pubbliche, l'equilibrio economico-finanziario del servizio sanitario regionale nel suo complesso, realizzando forme di verifica trimestrale della coerenza

degli andamenti con gli obiettivi assegnati in sede di bilancio preventivo economico per l'anno di riferimento (art.6);

- la stipula - in relazione a quanto disposto dall'art.1 comma 180 della Legge 30 dicembre 2004 - con i Ministri dell'Economia e della Salute di un apposito accordo che individui gli interventi necessari per il perseguimento dell'equilibrio economico, nel rispetto dei livelli essenziali di assistenza (art.8);

VISTA la legge 27 dicembre 2006, n.296 *“Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)”* e, in particolare:

- l'art.1, comma 796, lett. b) che ha istituito per il triennio 2007 – 2009 il Fondo transitorio per le regioni con disavanzi elevati, subordinando l'accesso allo stesso alla sottoscrizione di un apposito accordo, tra i Ministri della Salute, dell'Economia e Finanze e la Regione interessata, ai sensi dell'art.1, comma 180, della L. n.311/04;
- l'art.1, comma 796, lett. u), ai sensi del quale le regioni provvedono ad adottare provvedimenti finalizzati a garantire che, a decorrere dall'1 gennaio 2008, non possano essere concessi nuovi accreditamenti, ai sensi dell'articolo 8quater del D.Lgs n.502/92 e successive modificazioni, in assenza di un provvedimento regionale di ricognizione e conseguente determinazione, ai sensi del comma 8 del medesimo articolo 8quater del D.Lgs n. 502/92;

PRECISATO in proposito che, così come previsto dallo stesso art.1, comma 796, lett. b), il predetto accordo deve essere comprensivo di uno specifico piano di rientro, contenente tra l'altro le misure per l'azzeramento del disavanzo entro il 2010;

VISTA la L.R. 28 dicembre 2006, n.28 *“Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2007 (art.11, L.R. 20 novembre 2001, n.25)”* e, in particolare, l'art. 8 concernente le misure di attuazione del patto nazionale sulla salute;

VISTE le proprie deliberazioni:

- n.66 del 12 febbraio 2007 concernente: *“Approvazione del “Piano di Rientro” per la sottoscrizione dell'Accordo tra Stato e Regione Lazio ai sensi dell'art.1, comma 180, della Legge 311/2004”*;
- n.149 del 6 marzo 2007 avente ad oggetto: *“Preso d'atto dell'Accordo Stato Regione Lazio ai sensi dell'art. 1, comma 180, della legge n. 311/2004, sottoscritto il 28 febbraio 2007. Approvazione del “Piano di Rientro”*;

TENUTO CONTO che, nel quadro generale di riferimento rappresentato dagli obiettivi individuati in sede di Piano di rientro, trovano la propria naturale collocazione (intervento 1.1.4) anche gli adempimenti connessi all'attuazione della L.R. n.4/03 in materia di accreditamento istituzionale, con particolare riferimento all'individuazione dei requisiti ulteriori di qualità e, in generale, alla realizzazione degli altri interventi atti a consentire l'attivazione sul territorio regionale del nuovo sistema;

VISTA la legge regionale 3 marzo 2003, n.4, *“Norme in materia di autorizzazione alla realizzazione di strutture e all'esercizio di attività sanitarie e socio – sanitarie, di accreditamento istituzionale e di accordi contrattuali”*, e successive modificazioni ed integrazioni ed in particolare gli artt.13 e ss, recanti disposizioni in materia di accreditamento istituzionale;

VISTE le proprie deliberazioni:

- n.424 del 14 luglio 2006: *“Legge regionale 3 marzo 2003 n.4 ”Requisiti minimi per il rilascio delle autorizzazioni all’esercizio di attività sanitarie per strutture sanitarie e socio sanitarie”*;
- n.867 del 18 dicembre 2006, con la quale è stato adottato il regolamento regionale n.2 del 27 gennaio 2007 recante disposizioni in materia di verifica di compatibilità e di rilascio dell’autorizzazione all’esercizio ex art.5, comma 1, lett. b), L.R. n.4/03;
- n.160 del 13 marzo 2007: *“Stato di attuazione dei procedimenti amministrativi in materia di edilizia sanitaria e modalità e termini per l’adeguamento delle strutture e delle attività sanitarie e socio sanitarie ai requisiti autorizzativi di cui all’art.5, comma 1, lett. a), L.R. n.4/03 e successive modificazioni ed integrazioni”*;

VISTA la circolare assessorile n.37627/4V/03 del 2 aprile 2007, con la quale sono stati forniti alle Associazioni di categoria interessate e a tutti i soggetti, pubblici e privati, coinvolti nelle procedure autorizzative di cui alla L.R. n.4/03 chiarimenti in ordine all’applicazione dei sopra elencati provvedimenti;

TENUTO CONTO che:

- la competente Direzione Regionale dell’Assessorato alla Sanità si trova, al momento, impegnata nelle procedure concernenti la fase di verifica e conferma del titolo autorizzativo nei confronti dei soggetti di cui all’art.20, comma 1, della L.R. n.4/03;
- predetta fase, ai sensi dell’art.14 della L.R. n.4/03, risulta propedeutica all’attivazione delle procedure riguardanti il rilascio del provvedimento di accreditamento istituzionale ai soggetti autorizzati ex art.7 della stessa legge che ne facciano richiesta;

TENUTO CONTO che, ai sensi dell’art.13 e ss della L.R. n.4/03, la Regione Lazio intende procedere, in parallelo con l’avvio delle sopra descritte procedure autorizzative, anche all’avvio delle procedure amministrative propedeutiche all’introduzione sul territorio del regime dell’accreditamento istituzionale, per il tramite dell’approvazione, tra l’altro, del regolamento regionale riguardante la definizione delle procedure per la richiesta ed il rilascio dell’accreditamento stesso e dei requisiti ulteriori di qualità il cui possesso costituisce condizione necessaria per l’inserimento delle strutture sanitarie e socio sanitarie all’interno dell’elenco dei soggetti accreditati;

CONSIDERATO che dal combinato disposto delle sopra richiamate disposizioni di livello nazionale e regionale riguardanti il Piano di rientro di cui alla DGR n.149/97 (intervento 1.1.4) scaturisce l’obbligo da parte della Regione Lazio di provvedere, entro la fine del corrente anno 2007, alla realizzazione di tutte le idonee misure, di natura normativa ed amministrativa, propedeutiche all’avvio del nuovo regime di accreditamento istituzionale, così come peraltro ribadito da parte delle competenti strutture ministeriali nel corso delle periodiche riunioni concernenti lo stato di attuazione degli obiettivi previsti all’interno del Piano stesso;

VISTA, in proposito, la DGR n.636 del 3 agosto 2007 avente per oggetto: *“Attuazione Piano di rientro ex DGR n.149/07 (intervento 1.1.4) – “Approvazione dei principi per la stesura del regolamento di accreditamento istituzionale nella Regione Lazio”*; e

“Requisiti ulteriori – parte generale per l’accreditamento istituzionale nella Regione Lazio”, pubblicata sul Supplemento ordinario n.1 al BURL n.29 del 20 ottobre 2007;

VISTA, altresì, la DGR n.784 del 19 ottobre 2007, avente per oggetto: *“Attuazione Piano di rientro ex DGR n.149/07 (intervento 1.1.4) - Legge regionale n.4/03 in materia di autorizzazione, accreditamento ed accordi contrattuali - Adozione regolamento ex art. 13, comma 3”*, attualmente in corso di pubblicazione;

VALUTATA, conseguentemente l’opportunità di favorire l’avvio delle procedure relative al rilascio del provvedimento di accreditamento istituzionale contestualmente alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio ed alla conseguente entrata in vigore del suddetto regolamento, secondo le modalità ivi previste, in funzione dei generali requisiti ulteriori di qualità già indicati all’interno della DGR n.636/07 e del successivo percorso di miglioramento dell’offerta sanitaria;

VISTO a tal proposito l’art.13, comma 5, della L.R. n.4/03 che ha previsto la possibilità, da parte della Giunta Regionale, di procedere all’aggiornamento dei requisiti ulteriori propedeutici al rilascio del provvedimento di accreditamento istituzionale *“ogni qualvolta l’evoluzione delle tecnologie e delle pratiche sanitarie o la normativa lo rendono necessario, prevedendo specifici tempi di adeguamento”*;

CONSIDERATO, quindi, l’iter procedimentale in parola come un percorso non staticamente finalizzato al semplice conseguimento del titolo di soggetto accreditato, quanto piuttosto al continuo avanzamento degli standard qualitativi di erogazione delle prestazioni da parte del soggetto stesso e della relativa percezione da parte degli utenti del servizio usufruito, in funzione del parallelo sforzo dell’Amministrazione regionale teso al miglioramento ed aggiornamento dei requisiti, così come previsto dal Legislatore;

RITENUTO pertanto, in linea con le disposizioni normative sopra illustrate e nell’ambito degli adempimenti propedeutici all’introduzione del regime di accreditamento istituzionale in attuazione degli obiettivi scaturenti dal Piano di rientro di cui alla DGR n.149/07 (intervento 1.1.4):

- di fissare in n.45 giorni dall’entrata in vigore del regolamento previsto dall’art.13, comma 3 della L.R. n.4/03, il termine di presentazione da parte dei soggetti interessati dell’istanza volta al rilascio del provvedimento di accreditamento istituzionale, secondo le modalità previste all’interno dello stesso provvedimento regolamentare;
- di considerare condizioni necessarie rispettivamente all’avvio ed alla conclusione del procedimento in parola:
 - la preventiva attivazione delle procedure autorizzative di cui all’art.20, comma 1, della L.R. n.4/03, con particolare riferimento alla presentazione della relativa istanza nei tempi e nei modi previsti dal R.R. n.2/07;
 - il rilascio del titolo autorizzativo ai sensi dello stesso art.20, comma 1;
- di condizionare l’accoglimento dell’istanza di accreditamento istituzionale all’espressa dichiarazione di adesione ai generali requisiti ulteriori di qualità di cui alla DGR n.636/07 nonché al successivo percorso di miglioramento dell’offerta sanitaria, fatta salva comunque la verifica della sussistenza dei requisiti stessi e la

- fissazione di congrui tempi di adeguamento, da definirsi contestualmente all'applicazione dei medesimi;
- di stabilire che, tenuto conto dell'art.1, comma 796, lett. u), della L. n.296/06, gli accreditamenti definitivi o nuovi accreditamenti non potranno essere rilasciati, prima dell'emanazione del provvedimento regionale di ricognizione e conseguente rideterminazione di cui al comma 8 dell'art.8quater del D.Lgs n. 502/92 e successive modificazioni;

RILEVATO che il presente provvedimento, derivando direttamente dagli obiettivi previsti dal Piano di rientro di cui alla DGR n.149/07 è sottoposto al rilascio di specifico parere favorevole da parte delle competenti strutture ministeriali;

PRESO ATTO, a tal riguardo, del parere favorevole congiunto rilasciato dai Ministeri della Salute e dell'Economia in data 29 ottobre 2007, a firma del Direttore Generale Dott. Filippo Palumbo, che costituisce parte integrante del presente provvedimento;

PRECISATO, conseguentemente, che lo stesso non rientra nel novero degli atti da sottoporre alle procedure di concertazione con le Parti Sociali;

VISTA la nota n.SP801 del 7 novembre 2007, con la quale il Presidente della Regione Lazio ha ritenuto, nella propria qualità di firmatario dell'Accordo siglato il 28 febbraio 2007, ai sensi dell'art. 1, comma 180, della legge n. 311/2004, con il Ministro della Salute ed il Ministro dell'Economia e Finanze, di dover condividere con il competente Assessore alla Sanità l'iniziativa dei provvedimenti e degli altri atti attuativi del Piano di Rientro;

all'unanimità,

DELIBERA

per le motivazioni espresse in premessa che integralmente si richiamano,

in conformità con il parere favorevole congiunto rilasciato dai Ministeri della Salute e dell'Economia in data 29 ottobre 2007, a firma del Direttore Generale Dott. Filippo Palumbo, che costituisce parte integrante del presente provvedimento,

in linea con le disposizioni normative sopra illustrate e nell'ambito degli adempimenti propedeutici all'introduzione del regime di accreditamento istituzionale in attuazione degli obiettivi scaturenti dal Piano di rientro di cui alla DGR n.149/07 (intervento 1.1.4):

- di fissare in n.45 giorni dall'entrata in vigore del regolamento previsto dall'art.13, comma 3 della L.R. n.4/03, il termine di presentazione da parte dei soggetti interessati dell'istanza volta al rilascio del provvedimento di accreditamento istituzionale, secondo le modalità previste all'interno dello stesso provvedimento regolamentare;
- di considerare condizioni necessarie rispettivamente all'avvio ed alla conclusione del procedimento in parola:

- la preventiva attivazione delle procedure autorizzative di cui all'art.20, comma 1, della L.R. n.4/03, con particolare riferimento alla presentazione della relativa istanza nei tempi e nei modi previsti dal R.R. n.2/07;
- il rilascio del titolo autorizzativo ai sensi dello stesso art.20, comma 1;
- di condizionare l'accoglimento dell'istanza di accreditamento istituzionale all'espressa dichiarazione di adesione ai generali requisiti ulteriori di qualità di cui alla DGR n.636/07 nonché al successivo percorso di miglioramento dell'offerta sanitaria, fatta salva comunque la verifica della sussistenza dei requisiti stessi e la fissazione di congrui tempi di adeguamento, da definirsi contestualmente all'applicazione dei medesimi;
- di stabilire che, tenuto conto dell'art.1, comma 796, lett. u), della L. n.296/06, gli accreditamenti definitivi o nuovi accreditamenti non potranno essere rilasciati, prima dell'emanazione del provvedimento regionale di ricognizione e conseguente rideterminazione di cui al comma 8 dell'art.8quater del D.Lgs n. 502/92 e successive modificazioni.

Il presente provvedimento verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

MINISTERO DELLA SALUTE
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Accordo tra il Ministro della salute, il Ministro dell'economia e delle finanze e la Regione LAZIO per l'approvazione del Piano di rientro dai disavanzi e di individuazione degli interventi per il perseguimento dell'equilibrio economico ai sensi dell'articolo 1, comma 180 della legge 30 dicembre 2004, n. 311

Rif. Nota Regione Lazio: invio 29 ottobre h. 15, 21 Prot. 14

Schema di delibera Attuazione Piano di rientro ex DGR n.149/07 (intervento 1.1.4) - Legge regionale n.4/03 in materia di autorizzazione, accreditamento ed accordi contrattuali – adempimenti propedeutici all'introduzione del regime di accreditamento istituzionale

Invio per preventiva autorizzazione

In sede di chiusura della prima verifica in data 31 luglio 2007, nell'approvare la DGR 636/2007 è stato rilevato che la stessa prevedeva il completamento dell'iter dei provvedimenti relativi al regime di accreditamento istituzionale, ed in particolare l'adozione di un provvedimento sui requisiti specifici per l'accREDITamento delle singole tipologie strutturali entro la data del 15 luglio 2007.

Con lo schema di delibera in oggetto la Regione Lazio in attuazione degli obiettivi del Piano di rientro fissa i termini e le modalità di presentazione dell'istanza volta al rilascio del provvedimento di accreditamento istituzionale e le condizioni necessarie per il suo conseguimento. In particolare si stabilisce di fissare in 45 gg. dall'entrata in vigore del regolamento ex art. 13 comma 3 della L.R. n. 4/2003 (DGR 784/2007 – in corso di pubblicazione) il termine di presentazione della menzionata istanza; di condizionarne l'accoglimento all'espressa adesione ai contenuti della DGR 636/2007 riferita ai requisiti ulteriori di qualità; inoltre con riferimento agli adempimenti previsti dalla Legge Finanziaria per il 2007 (l. 296/2006, art. 1. co. 796, lett. u) si stabilisce che gli accreditamenti definitivi o nuovi accreditamenti non potranno essere rilasciati prima dell'emanazione del provvedimento regionale di ricognizione previsto dalla citata legge.

Lo schema di delibera è approvato e si resta in attesa di ricevere il provvedimento regionale di ricognizione previsto dalla Legge Finanziaria 2007.

Il Direttore Generale della
programmazione sanitaria
dei livelli di assistenza e dei
principi etici di sistema
Dott. Filippo Palumbo

Roma, 29 ottobre 2007

Direttore responsabile: AGOSTINO COINU